



**PROVINCIA DI SASSARI**  
**SETTORE V**

PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI  
*Servizio III – Pianificazione Gestione Rifiuti e Tutela dell'aria*

**AUTORIZZAZIONE N. 1 DEL 13/05/2022**

**OGGETTO:** Modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 01 del 22/05/2012 all'esercizio di un impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, sito nel territorio comunale di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, Zona Industriale La Marinella

Proponente: **Società Verde Vita s.r.l.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* e, in particolare, gli artt. 208, 209 e 211 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9 - *"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"* e in particolare l'art. 59 comma 4, di delega alle province delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di gestione rifiuti

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto *"Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"*;

VISTA la Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/02/2012 avente per oggetto *"Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.69/25 del 10/12/2008 avente per oggetto *"Direttiva in materia di disciplina regionale degli scarichi"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 04/04/2012 avente per oggetto *"Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria"*;

VISTA la Circolare della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 6201 del 15/03/2012 *"Esecuzione del monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche della frazione organica dei rifiuti urbani presso gli impianti di compostaggio del territorio regionale"*;

VISTA la Circolare della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, Servizio TAT, prot. n. 10114 del 7/5/2018 con la quale viene modificata ed integrata la Circolare n. 6201 del 15/03/2012;

VISTA la Deliberazione n. 69/15 del 23/12/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/27 del 13/05/2014 *"Attività del comitato tecnico di cui all'Accordo di Programma tra la Regione Sardegna e il Consorzio Italiano Compostatori per la promozione nel territorio regionale della raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti organici compostabili nonché l'utilizzo degli ammendanti compostati. Condizioni di utilizzo del compost sul territorio regionale"* e la successiva Circolare RAS prot. 11281 del 23/05/2014;

VISTO l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore;

PREMESSO che la Società Verde Vita s.r.l., con sede legale in S.S. 291 Sassari - Fertilia km2 - 07100 Sassari P. IVA 01721260907 iscrizione alla CCIAA di Sassari n. 01721260907, è titolare dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione n. 01 del 22/05/2012 avente per oggetto: *"Società Verde Vita s.r.l. - Autorizzazione all'esercizio in base all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di un impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità in via Domenico Millelire, zona industriale La Marinella, Porto Torres (SS)"*;

- nulla osta prot. n. 24724 del 14/07/2014, rilasciato da questo Ente a seguito dell'istanza presentata dalla Società Verde Vita s.r.l. (ns prot. n. 18524 del 28/05/2014), avente per oggetto: *"Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per un impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità sito in comune di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, zona industriale La Marinella – Autorizzazione n. 01 del 22/05/2012 della Provincia di Sassari - Società Verde Vita s.r.l."*;

- nulla osta prot. n. 58799 del 14/12/2017, rilasciato da questo Ente a seguito dell'istanza presentata dalla Società (ns prot. n. 53446 del 14/11/2017), avente per oggetto: *"Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per un impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità sito in comune di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, zona industriale La Marinella – Autorizzazione n. 01 del 22/05/2012 della Provincia di Sassari – Proponente: Società Verde Vita s.r.l."*;

- autorizzazione temporanea (prot. 31953 del 19/07/2021), avente per oggetto: *"Incremento temporaneo per l'anno 2021 della capacità di trattamento stabilite con autorizzazione n. 01 del 22/05/2012, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla Società Verde Vita S.r.l. con riferimento all'impianto di compostaggio sito in 07046 Porto Torres (SS), Z. Ind. La Marinella, via Domenico Millelire"*, rilasciata da questo Ente per dare seguito alla nota (prot. n. 14963 del 23/06/2021) con la quale la Regione Sardegna invitava questa amministrazione a voler rilasciare alla Società un provvedimento di modifica temporanea della potenzialità dell'impianto, necessaria a causa della saturazione delle capacità di compostaggio in tutto il territorio regionale;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio n. 01 del 22/05/2012 presentata dalla Società Verde Vita in data 23/11/2021, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, e registrata al nostro prot. n. 52229 del 23/11/2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 48/78 del 10/12/2021, con la quale il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, decideva di non sottoporre a procedura di V.I.A., l'intervento *"Progetto di produzione di biometano ricavato da biogas generato dalla digestione anaerobica di rifiuti organici da raccolta differenziata, presso l'impianto di compostaggio sito in Z.I. "La Marinella" nel comune di Porto Torres"*, proposto dalla Società Verde Vita s.r.l.

VISTA l'istanza presentata la Società Verde Vita s.r.l. in data 21/02/2022, acquisita al ns prot. 7575 del 21/02/2022, volta a ottenere una modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e in particolare:

- incremento della capacità annua di recupero, mediante operazione R3 e di messa in riserva mediante operazione R13, dall'attuale quantità autorizzata pari a 15.000 tonnellate fino a 18.000 tonnellate
- aumento dello stoccaggio massimo istantaneo per la frazione umida putrescibile dall'attuale quantità autorizzata pari a 145 tonnellate fino a 300 tonnellate.

PRESO ATTO che il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Fabrizio Pilo, nato a Sassari il 05/01/1971, CF PLIFRZ71A05I452A residente in via Marsiglia 43 - 07100 Sassari, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.14/32 del 4/4/2012;

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 13660 del 28/03/2022, con la quale questo Ente comunicava l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e convocava la Conferenza di Servizi (CdS) ai sensi della L. 241/1990, art. 14, c. 2, in modalità simultanea e sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990;

CONSIDERATA la conclusione della Conferenza di servizi, svoltasi nella seduta del 19/04/2022, di cui al verbale ns. prot. 20209 del 05/05/2022, e i pareri dell'Agenzia ARPAS (ns prot. n. 17519 del 19/04/2022) e della RAS servizio TAT (ns. prot. 17267 del 14/04/2022), che ha espresso parere sostanzialmente favorevole alla realizzazione della modifica sostanziale richiesta dalla Società Verde Vita s.r.l. ;

CONSIDERATO che la Società ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012, come da ricevuta di pagamento del 17/02/2022 agli atti;

VISTA la relazione istruttoria, redatta da questo ufficio in data 05/05/2022 ns prot. n. 20195, ove, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, si ritiene che l'impianto di compostaggio, nella sua attuale configurazione e senza apportare alcuna modifica, possa garantire il trattamento di rifiuti per una potenzialità complessiva di 18000 t/a e, pertanto, si possa procedere alla emissione di un nuovo provvedimento autorizzativo nei confronti della Società Verde Vita s.r.l. per l'impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità;

VALUTATO che il nuovo provvedimento potrà sostituire la vigente autorizzazione n. 01 del 22/05/2012, comunque in scadenza, e non sarà necessario dare seguito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 01 del 22/05/2012 presentata dalla Società in data 23/11/2021 ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs.152/06;

VISTO il vigente statuto e il vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

### **DISPONE**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'esercizio dell'impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, con operazioni di R3 ed R13 (in base all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06), sito nel territorio comunale di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, zona industriale La Marinella, di proprietà della Società Verde Vita s.r.l. e gestito dalla medesima Società, per una potenzialità totale di 18.000 ton/anno.
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - b. autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concessa per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento, è rinnovabile, e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda a questa Amministrazione, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in tal caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
4. di richiamare e confermare, per quanto non modificato, il contenuto dell'autorizzazione n. 1 del 22/05/2012 all'esercizio di un impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, sito nel territorio comunale di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, Zona Industriale La Marinella, di seguito qui riportato:

ART. 1 Il responsabile tecnico dell'impianto è il dott. Fabrizio Pilo, nato a Sassari il 05/01/1971, CF PLIFRZ71A05I452A, residente in via Marsiglia 43 - 07100 Sassari, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 14/32 del 4/4/2012.

ART. 2 L'impianto è consistente nelle sezioni impiantistiche riportate nella Tavola Va.2 ter "*Planimetria generale del lotto - Variante aree esterne messa in riserva rifiuti*" e nella Tavola Va.3 "*Planimetria piano terra capannone - Variante con integrazione aree stoccaggio rifiuti umido fangosi conferiti da terzi*", facenti parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento quale *Allegato A e B*, di seguito riassunte:

- a) area di accettazione dei rifiuti in ingresso, due aree esterne pavimentate per la messa in riserva dei rifiuti non putrescibili ("*scarico e stoccaggio rifiuti ligno-cellulosici e sopravaglio*" in tavola Va.2 ter), area chiusa di ricezione e due aree di messa in riserva dei rifiuti putrescibili con sistema di confinamento ("*scarico e stoccaggio rifiuti umidi e fangosi*" in tavola Va.2 ter e Va.3);
- b) trito-miscelatore per le frazioni in ingresso alle biocelle, aree di movimentazione dei materiali in ingresso alle biocelle mediante pala meccanica semovente;
- c) n°4 biocelle di bioossidazione accelerata e n°2 biocelle di maturazione intermedia, dotate di sistema di aerazione, umidificazione, raccolta dei percolati, estrazione e convogliamento dell'aria esausta e sonde di rilevamento dei parametri di processo;
- d) vaglio per la raffinazione intermedia e finale;
- e) platea insufflata coperta per la maturazione finale con sistema di estrazione aria esausta;
- f) impianto aeraulico per l'insufflazione dei rifiuti in fase di ossidazione in biocella e maturazione;
- g) sistema di aspirazione dell'aria esausta dalle aree di stoccaggio coperte e di trattamento dei rifiuti, sistema di filtrazione a maniche e n°2 biofiltri a servizio delle biocelle e delle aree soggette a estrazione dell'aria; predisposizione per eventuali scrubber;
- h) aree esterne di stoccaggio del prodotto finito;
- i) reti tecniche: raccolta percolati, raccolta acque di piazzale, antincendio, adduzione idrica, elettrica (con gruppo elettrogeno di ausilio in emergenza), telefonica, deposito carburante;
- j) sala controllo, locali tecnici, stabile uffici, officina.

ART. 3 Sono autorizzate nel dettaglio le operazioni di:

- operazione di recupero **R3** (così come definito all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) per una potenzialità pari a **18.000 t/anno**;
- operazione di messa in riserva **R13** pari a **18.000 t/anno**, con stoccaggio massimo istantaneo per la frazione umida putrescibile pari a **300 t** ((145 t nell'area di stoccaggio indicata nella tavola Va.2 ter con la dicitura "*scarico e*

*stoccaggio rifiuti umidi e fangosi*", e 155 t nella tavola Va.3 con la dicitura "*scarico e stoccaggio rifiuti umidi e fangosi oggetto variante sostanziale*", con altezza abbancamento pari a 2 m) e per le frazioni non putrescibili pari a **1.190 t** (due aree di stoccaggio indicate nella tavola Va.2 ter "*scarico e stoccaggio rifiuti ligno-cellulosici e sopravaglio*" con altezza abbancamento 5,5 m).

ART. 4 La presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

#### GESTIONE IMPIANTO

a) la Società è autorizzata al trattamento e alla messa in riserva delle sole tipologie di rifiuti elencate nell'*Allegato B*, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

b) dovranno essere eseguite, secondo modalità e format di restituzione dei dati previsti dalla circolare RAS prot. n. 6201 del 15/03/2012 e s.m.i. (circolare prot. n. 10114 del 7/5/2018), le analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso aventi codice E.E.R. 200108. I campioni su cui effettuare le analisi dovranno essere rappresentativi dei conferimenti medi, nel giorno di riferimento, della frazione organica (scarto alimentare);

c) i fanghi in ingresso all'impianto di compostaggio devono avere le caratteristiche conformi a quelle previste nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "*Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della direttiva 86/278/CEE*" e devono essere sempre accompagnati da certificati analitici che ne attestino le caratteristiche;

d) la capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non deve mai essere superata;

e) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi;

f) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, così come le operazioni di vagliatura, devono essere effettuati in condizioni di sicurezza, devono essere condotti in modo da evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi, evitando, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive e rispettando le norme igienico-sanitarie;

g) le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate con cartelli ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento ai fini della manipolazione dei rifiuti e del contenimento dei rischi inerenti la salute dell'uomo e dell'ambiente, i codici E.E.R. e lo stato fisico dei rifiuti stoccati;

#### GESTIONE ACQUE

- h) tutti i percolati raccolti attraverso la "rete percolati" dalle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono essere convogliati nella vasca a tenuta impermeabilizzata e potranno essere riutilizzati nel processo per umidificare il materiale in lavorazione; i percolati eventualmente in eccesso dovranno essere prelevati con l'ausilio di autospurgo e conferiti presso impianti autorizzati al trattamento di rifiuti liquidi;
- i) la rete di captazione del percolato, così come la rete di captazione delle acque di piazzale, dovranno essere mantenute sempre in perfetta efficienza attraverso controlli e pulizie periodiche ravvicinate;
- j) le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate verso la rete consortile di raccolta acque bianche; le acque derivanti dalla rete di raccolta delle acque nere (acque di piazzale, prima pioggia, griglie stoccaggi, servizi igienici, scarichi biofiltri ed eventuali scrubber) devono essere convogliate verso la rete consortile di acque nere; in entrambi i casi lo scarico è subordinato all'autorizzazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

#### GESTIONE RIFIUTI IN USCITA E COMPOST PRODOTTO

- k) la gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di recupero e messa in riserva dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore; in particolare, qualora gli stessi rifiuti non vengano reimmessi in testa al processo, si dovrà provvedere al loro recupero o smaltimento con attribuzione degli opportuni codici E.E.R.;
- l) il compost di qualità prodotto dovrà rispettare, ai fini della commercializzazione, i parametri di cui al D.Lgs. n. 75/2010;
- m) il compost prodotto dovrà essere stoccato nell'area della nella tavola Var.2 ter denominata "*stoccaggio compost e sopravaglio*";
- n) i valori dell'indice respirometrico riportati nel paragrafo 6.3.2 del PRGRU, utilizzato al fine di misurare la stabilità biologica della frazione organica durante il trattamento di compostaggio, in base alla DGR n. 17/27 del 13/05/2014 e secondo la Circolare RAS prot. 11281 del 23/05/2014, dovranno essere rilevati dal Gestore, quali indici di processo e non come parametri da rispettare per la commercializzazione del compost, con cadenza semestrale, al termine delle fasi di bioossidazione accelerata e di maturazione, a seguito di modifiche significative apportate al processo, in modo da tarare e ottimizzare lo stesso.



ART. 5 Sono parimenti autorizzate, in base all'art. 269 del D.Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dal predetto impianto e, in particolare, le emissioni diffuse prodotte dai biofiltri, con le seguenti prescrizioni:

a) Il gestore dovrà procedere con frequenza annuale al controllo delle emissioni nelle condizioni di esercizio più gravose. Su tali emissioni dovranno essere contestualmente determinate temperatura e concentrazione delle sostanze inquinanti elencate in tabella;

b) I Valori Limite di Emissione (VLE) riportati in tabella, sono riferiti al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, e rappresentano la massima concentrazione delle sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati:

<i>Parametri inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Odore (unità odorimetriche)	300 UO/m <sup>3</sup>
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti solforati (espressi come H <sub>2</sub> S)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti azotati (espressi come NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

c) La valutazione della conformità dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione dovrà avvenire secondo i criteri individuati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;

d) La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata col Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni, onde permettere la pianificazione dei sopralluoghi di competenza;

e) I rapporti di prova relativi agli autocontrolli dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, e trasmessi alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti;

f) Per l'effettuazione degli autocontrolli dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni riportati nella successiva

tabella. L'utilizzo di metodi alternativi dovrà essere preventivamente concordato con ARPAS Dipartimento Provinciale di Sassari:

Parametro / Inquinante	Metodo analitico
Strategia di campionamento e Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNICHIM 158:1988; ISTISAN 91/41, UNI EN ISO 20988:2007; UNI EN ISO 16911-1,2:2013
Umidità	UNI EN 14790:2017
Polveri totali o materiale particolato	UNI EN 13284-1,2:2017
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNI 11574:2015
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632:1984
Odori	UNI EN 13725:2004

g) L'aria convogliata al biofiltro dovrà avere il corretto grado di umidità e temperatura per garantirne l'efficienza di abbattimento;

h) I biofiltri ed i filtri a maniche, così come tutto il sistema di canalizzazione dell'aria esausta dell'impianto, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, mediante controlli periodici, monitoraggio dei parametri principali (temperatura, umidità e pressione per i biofiltri) e adeguata manutenzione;

i) Nelle fasi del processo in cui sono previste emissioni di polveri e/o emissioni odorigene, devono essere garantiti i corretti ricambi d'aria degli ambienti chiusi, come previsti nel progetto autorizzato.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Società Verde Vita s.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Entro trenta giorni dalla emissione del presente provvedimento, la Società è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata.

ART. 8 È fatto obbligo alla Società Verde Vita s.r.l. di provvedere con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, alla trasmissione alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS di una relazione sull'attività di gestione dell'impianto nell'anno precedente, così come previsto dall DGR n. 14/32 del 04/04/2012.

ART. 9 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore V della Provincia di Sassari per le conseguenti opportune valutazioni.

- ART. 10 In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, o di esercizio in assenza di autorizzazione, o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, in base all'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del medesimo Decreto, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- ART. 11 E' fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs 152/06; la ditta dovrà adempiere agli obblighi di tenuta presso l'impianto dei registri di carico e scarico dei rifiuti e formulari come indicato agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06; fino all'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-bis come modificato dal D. Lgs. 116/2020 continuano ad applicarsi i decreti n. 145/1998 e n. 148/1998 recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti; la ditta dovrà inoltre provvedere alla corretta compilazione dei formulari di rifiuti in ingresso (in qualità di destinatario) e in uscita dall'impianto (in qualità di produttore), in particolar modo in riferimento al peso dei rifiuti da annotare nell'apposita casella.
- ART. 12 È fatto obbligo altresì di acquisire gli altri eventuali successivi pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.
- ART. 13 L'amministrazione provinciale dovrà procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.
- ART. 14 Il soggetto autorizzato dovrà conservare copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 .

Il presente provvedimento verrà comunicato alla Società Verde Vita s.r.l. con sede legale in S.S. 291 Sassari - Fertilia km2 - 07100 Sassari, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: [verdevita@legalmail.it](mailto:verdevita@legalmail.it)).

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà trasmesso agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio:

*Comune di Porto Torres*

*R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio*

*Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sardegna*

*A.R.P.A.S. - Dipartimento Provinciale di Sassari*

*A.R.P.A.S. Direzione Tecnico Scientifica – Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali – Catasto rifiuti*

*ASSL Sassari – Servizio SPRESAL*

Il presente provvedimento sarà, inoltre, comunicato al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, attraverso il sito [www.catastorifiuti.isprambiente.it](http://www.catastorifiuti.isprambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

*Allegato A: tavola Va.2 ter Planimetria generale del lotto - Variante aree esterne messa in riserva rifiuti*

*Allegato B: tavola Va.3 Planimetria piano terra capannone - Variante con integrazione aree stoccaggio rifiuti umido fangosi conferiti da terzi*

*Allegato C: rifiuti in ingresso*

*Resp. Serv. III – Dott. P. Mura*

*Esp. Tec.: Dott. P. Erre*

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Antonio Zara*

**ALLEGATO C - Rifiuti in ingresso**

I rifiuti compostabili per i quali è rilasciata l'autorizzazione alla messa in riserva (R13) e recupero (R3) sono i seguenti (sono indicati in neretto i capitoli corrispondenti ai codici autorizzati):

Codice C.E.R.	Descrizione codice
<b>02</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca</b>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della selvicoltura
<b>02 02</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 04</b>	<b>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
02 04 01	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero casearia</b>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>03</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili</b>
<b>03 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>
03 01 01	scarti di corteccia e legno
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
<b>03 03</b>	<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e

	cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
<b>04</b>	<b>rifiuti della produzione conciaria e tessile</b>
<b>04 01</b>	<b>rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle</b>
04 01 07	fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
<b>04 02</b>	<b>rifiuti dell'industria tessile</b>
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
<b>10</b>	<b>rifiuti inorganici provenienti da processi termici</b>
<b>10 01</b>	<b>rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)</b>
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
<b>15</b>	<b>imballaggi, assorbenti; materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>
<b>15 01</b>	<b>imballaggi</b>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<b>17</b>	<b>rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione</b>
<b>17 02</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>
17 02 01	legno
<b>19</b>	<b>rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua</b>
<b>19 06</b>	<b>rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
<b>19 08</b>	<b>rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti</b>
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
<b>20</b>	<b>rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>
<b>20 01</b>	<b>raccolta differenziata</b>
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
<b>20 02</b>	<b>rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>
20 03 02	rifiuti dei mercati